

NOTAI

Dott. ROBERTO BANONE

Dott. GIORGIO POZZI

MILANO - Via Brera 6

Tel. 873020 - 807941

Repertorio n. 41947

Raccolta n. 4931

Verbale di assemblea

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentottantasette il giorno diciannove del mese

di gennaio alle ore quattordici e trenta

19 gennaio 1987 ore 14,30

In Milano, nella "Sala del Caminetto" del Bar Trotto in via

Piccolomini n. 2.

Avanti a me Dottor Roberto Banone, Notaio in Milano, iscritto

presso il Collegio Notarile di Milano, personalmente certo

dell'identità personale del comparente, il quale rinuncia al-

l'assistenza dei testimoni a questo atto, avendo i requisiti

di legge,

è presente il Signor:

- Meneghetti Alessandro nato a Treviso il 25 agosto 1948, domiciliato a Milano, Via Civitali 7.25, guidatore trota.

Detto Signore, nella dichiarata sua qualità di Presidente del

Consiglio di Amministrazione dell'associazione "Cassa Naziona-

le di Previdenza ed Assistenza per gli Allenatori e Guidatori

Trotto e Allenatori e Fantini Galoppo" con sede in Milano, via

dei Rospigliosi n. 42, codice fiscale e partita I.V.A. n.

03660060157, richiede la mia assistenza per la redazione del

verbale dell'assemblea dell'associazione stessa, convocata per

oggi, in questo luogo ed alle ore quattordici e minuti trenta,

REGISTRATO

A MILANO

ATTI PUBBLICI

4/2/1987

n. 2688 71/M

erie 1/B

on L. 50.200

IL DIRETTORE

P. Primo Diagonale
Ill. Bocchi



mediante lettera raccomandata inviata a tutti gli aventi diritto ad intervenire in data 2 gennaio 1987, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Proposta di ampliamento delle caratteristiche soggettive necessarie per appartenere alla Cassa;
- 2) Proposta di elevazione da dieci a sedici del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione con conseguente abolizione del Comitato dei Delegati e delibere relative;
- 3) Proposta di revisione generale dello Statuto con adozione di un intero nuovo testo;
- 4) Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, dō atto di quanto segue:

Assume la presidenza, su designazione unanime degli intervenuti, il Signor Alessandro Meneghetti, il quale, avendo constatato che:

- l'assemblea è stata come sopra regolarmente e tempestivamente convocata;

- oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione

sono presenti i consiglieri Signori Merola Antonio¹ e Bignami Vittorio
ma anche i Sindaci effettivi Signori Jovine Ferdinando e Sarli Luigi;

- sono presenti, in proprio o per delega, numero centocinquanta soci su un

Alessandro Meneghetti

AS

numero 310 (trecentodieci)
soci aventi diritto ad intervenire,



dichiara l'assemblea validamente costituita ed apre la seduta.
Riunendo la trattazione dei quattro punti all'ordine del giorno, il Presidente illustra, innanzitutto, la proposta di ampliamento delle caratteristiche soggettive necessarie per appartenere all'associazione, nonché i motivi che suggeriscono di aumentare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da dieci a sedici membri e di abolire il Comitato dei delegati.



Il Presidente si sofferma ad illustrare la portata ed il contenuto delle conseguenti modifiche da apportare allo statuto e, anche allo scopo di procedere ad una revisione generale dello stesso, propone l'adozione di un intero nuovo testo, del quale io Notaio dò lettura.

Il Presidente, infine, invita l'assemblea a deliberare in ordine alle proposte in esame.

Udito l'esposto del Presidente, l'assemblea,

all'unanimità

delibera

a) di ampliare le caratteristiche soggettive necessarie per

appartenere all'associazione "Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Allenatori e Guidatori Trotto e Allenatori e Fantini Galoppo" nel senso di prevedere che possano iscriversi all'associazione medesima anche gli Allievi Guidatori Trotto e gli Allievi Fantini Galoppo;

b) di abolire il Comitato dei Delegati;

c) di elevare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da dieci a sedici;

d) di procedere ad una revisione generale dello statuto e di adottare, in sostituzione del vigente, un intero nuovo testo e precisamente quello che, approvato articolo per articolo e nel suo complesso, si allega al presente atto sotto A) a formarne parte integrante e sostanziale;

e) di stabilire, in attuazione delle disposizioni contenute nel nuovo testo di statuto come sopra approvato, che il Consiglio di Amministrazione dell'associazione, composto di sedici membri, sia formato dai dieci Consiglieri già in carica e dai seguenti nuovi sei Consiglieri:

Campicelli Probo nato a Modena il
3 novembre 1908

(pensionato del trotto);

Galbrahi Giuseppe nato a Milano
il 6 maggio 1920

(pensionato del galoppo);

Vaccari Pierluigi nato a Poggiorennatico

(Ferrara) il 4 maggio 1935

(allenatore del trotto);

Scardovi Franco nato a Firenze il
23 febbraio 1939

(guidatore del trotto);

Miliani Paolo nato a Pisa il 16
gennaio 1946

(allenatore del galoppo);

Pucciati Giorgio nato a Roma
il 12 febbraio 1924

(fantino del galoppo),

e di dare atto che il Consiglio così composto resterà in carica sino al 30 aprile 1988.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dimette l'assemblea alle ore sedici e minuti cinquanta.

Richiesto,

ho ricevuto questo atto da me letto, con l'allegato, al compimento.

Verricelli Gianfranco -

Si approva l'occorrenza fatta da me letta al conferendo.

Carata


il presente atto di due fogli scritto in fede da me ed in fede dattiloscritto



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'G. Verricelli'.

da persona di mia fiducia su foglio
cinque oltre la presente.

Alessandro Muffati
J. A. B. B. B.



STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

Allegato A) al
n. 42942/4931
di Ref.

Art. 1

La Cassa Nazionale Assistenza Previdenza Allenatori Guidatori
Trotto Allenatori Fantini Galoppo, ha sede in Milano, Via Picco-
lomini n.2. E' stata fondata a Milano il giorno 3 giugno 1968.

Art. 2

La Cassa Nazionale Assistenza Previdenza Allenatori Guidatori
Trotto Allenatori Fantini Galoppo ha lo scopo di provvedere al-
la erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali in
favore delle suddette categorie secondo le norme contenute nel
presente Statuto.



CARATTERISTICHE SOGGETTIVE DEI SOCI

Art. 3

Possono divenire Soci della Cassa di Previdenza gli Allenatori,
Guidatori ed Allievi del Trotto e gli Allenatori, Fantini ed Al-
lievi del Galoppo che sono o sono stati regolarmente patentati
e che professionalmente esercitano od hanno esercitato le rela-
tive attività con carattere di continuità.

I soci sono raggruppati in sei categorie:

a) Allenatori Trotto;

b) Guidatori Trotto;

c) Allievi Guidatori Trotto;

d) Allenatori Galoppo;

e) Fantini Galoppo;

f) Allievi Fantini Galoppo;

Sono Soci di diritto della Cassa di Previdenza le Unioni dei Proprietari del Trotto e del Galoppo nelle persone designate dalle rispettive Associazioni nel numero di 1 (uno) per ogni categoria.

I Soci di diritto non godono delle prestazioni previdenziali ed assistenziali assicurate dalla Cassa ed esercitano i diritti previsti dal presente Statuto.

Art. 4

Per assumere la qualità di socio deve essere presentata domanda al Consiglio di Amministrazione con dichiarazione di accettazione di tutte le norme che regolano la Cassa Nazionale di Assistenza Previdenza, di rispettare, uniformandovisi, le decisioni degli organi sociali, segnatamente fra esse quelle relative al pagamento del contributo annuale, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.15 lettera C.

Detti impegni si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno se il Socio non presenta le proprie dimissioni alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

PATRIMONIO

Art. 5

Il patrimonio della Cassa è costituito dai fondi già esistenti e dai contributi annuali versati dai Soci.

Art. 6

Renzo Brunetti
Renzo Brunetti

Le entrate della Cassa sono costituite:

- dai contributi obbligatori dovuti dagli iscritti;
- dai contributi in qualsiasi forma erogati da Enti, Associazioni e privati;
- donazioni;
- redditi di capitale ed interessi relativi;
- da ogni altra e qualsiasi eventuale entrata.

Le entrate annue della Cassa sono destinate fino ad un massimo dell'82% (ottantadue per cento) al pensionamento; del 3% (tre per cento) ad assistenza; del 5% (cinque per cento) a riserva e del 10% (dieci per cento) alle spese di organizzazione ed amministrazione.

ORGANI

Art. 7

Gli organi della Cassa sono:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Presidente ed il Vice Presidente
- d) Il Collegio Sindacale

ASSEMBLEA

Art. 8

L'Assemblea dei Soci viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Collegio Sindacale o dei soci rappresen-



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "R. De..." or similar, written over the right side of the page.

tanti almeno un decimo degli associati.

La convocazione è fatta con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni mediante lettera raccomandata indirizzata ai soci ed ai componenti il Collegio Sindacale, ovvero, mediante la pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla stampa ippica ed affissione presso i vari ippodromi.

Alle Assemblee potranno partecipare i Soci in regola con il versamento dei contributi e comunque non morosi nei confronti della Cassa.

Nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie, ciascun socio può rappresentare per delega non più di due soci assenti. Solamente in caso di modifiche statutarie, la rappresentanza è elevata a 5 (cinque) soci assenti.

La delega per essere valida dovrà risultare da atto scritto.

Art. 9

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno il 50% dei Soci. In seconda convocazione, che potrà essere indetta anche un'ora dopo, è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

In caso di modifiche statutarie è necessaria la presenza, anche per delega, di almeno il 50% dei soci in regola con il versamento del contributo.

Art. 10

L'assemblea è presieduta dal Presidente in carica o da altro

Socio nominato dall'Assemblea. Assume le funzioni di Segretario la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.



ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Art. 11

Sono competenze dell'Assemblea:

- a) la nomina di 14 componenti il Consiglio di Amministrazione scelti tra i soci in ragione di ²due_T per ogni categoria³ più due scelti tra i pensionati (uno per il Trotto ed uno per il Galoppo);
- b) la nomina di due componenti il Collegio Sindacale e di uno supplente e la relativa determinazione degli emolumenti;
- c) l'approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione nonché il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) ogni deliberazione relativa alla modifica del presente Statuto e qualunque altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 16 membri:

dodici nominati tra gli iscritti alla Cassa nel numero di ⁴due_T per ogni categoria⁵ due tra i pensionati (uno per il trotto e l'altro per il galoppo) e due fra i rappresentanti delle Unioni Proprietari del Trotto e del Galoppo designati dalle rispettive Associazioni.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere

effettuata presso il domicilio dei componenti con raccomandata inviata 15 giorni prima dell'adunanza. In caso di assoluta necessità potrà essere effettuata anche con telegramma con preavviso di 48 (quarantotto) ore.

Art. 13

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione è convocato di regola almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno; è convocato anche quando ne facciano domanda scritta i membri del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della metà più uno dei Suoi Componenti. Il Presidente della Cassa presiede di diritto il Consiglio di Amministrazione; in Sua assenza lo sostituisce il Vice-Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità nelle votazioni prevale quello del Presidente. Ogni componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto ad 1 (uno) voto.

Della riunione è redatto apposito verbale a cura del Segretario incaricato.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15

Sono compiti del Consiglio di Amministrazione provvedere a:

- a) nominare il Presidente ed il Vice Presidente tra i 16 membri facenti parte del Consiglio di Amministrazione;
- b) predisporre il bilancio preventivo entro il 31 ottobre di ciascun anno, ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile;
- c) determinare il contributo annuale dovuto ⁶agli associati;
- d) deliberare sull'ammissione o recesso dei Soci come previsto dall'Art. 4;
- e) stabilire i criteri di amministrazione ed i regolamenti per l'erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali determinando altresì il tipo di queste ultime;
- f) deliberare l'assunzione ed il licenziamento del personale definendo inoltre il trattamento economico e stabilendo le mansioni;
- g) adempiere a tutte le funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa, compresi gli investimenti;
- h) stipulare contratti di ogni genere;
- i) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei Soci.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 16

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha la legale rappresentanza



della Cassa di fronte ai Soci, ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 17

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri ordinari e due supplenti di cui quattro nominati dall'Assemblea dei Soci mentre il Presidente del Collegio è nominato dall'Unire.

I due membri effettivi, nominati dall'Assemblea, devono appartenere uno al trotto ed uno al galoppo. Lo stesso vale per i due membri supplenti.

Il Collegio Sindacale esercita le sue funzioni secondo le norme degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

PENSIONAMENTO

Art. 18

Il diritto alla pensione si consegue allorché non venga più svolta professionalmente l'attività di allenatore e guidatore del trotto e di allenatore o fantino del galoppo:

a) da parte degli allenatori e guidatori del trotto e degli allenatori del galoppo al compimento del 60° anno di età e dopo aver raggiunto il 30° anno di iscrizione alla Cassa.

Se a tale data non siano raggiunti i 30 anni di iscrizione viene loro riconosciuto il diritto alla pensione in base a-

gli anni maturati, purchè abbiano effettuato almeno 15 (quindi
ci) anni di attività;

b) da parte dei fantini da piano del galoppo al compimento del
50° anno di età e dopo 20 (venti) anni di iscrizione. Valgo-
no le ulteriori norme previste per gli allenatori ed i gui-
datori, ma al compimento del 50° anno di età;

c) da parte dei fantini da ostacoli del galoppo, al compimento
del 40° anno di età e dopo 10 (dieci) anni di iscrizione.
alla Cassa.


Nel caso che i fantini, da piano e da ostacoli, svolgano
successivamente l'attività di allenatore, conseguiranno il
diritto alla pensione indistintamente al 60° anno di età
con le stesse norme previste al punto a) del presente arti-
colo. Nel computo degli anni di attività verrà tenuto pre-
sente il periodo di iscrizione come fantino.

Nel caso che gli iscritti che già percepiscono la pensione
richiedano nuovamente la licenza o la patente o svolgano
ancora professionalmente l'attività, dovranno tempora-
neamente rinunciare al percepimento della pensione, che verrà
loro nuovamente corrisposta all'atto della definitiva ces-
sazione dell'attività.

Art. 19

L'ammontare della pensione è commisurato agli anni di iscrizio-
ne alla Cassa.

Art. 20



Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large circular stamp and some illegible text.

Una volta conseguite le condizioni di pensionamento, secondo il disposto dell'Art. 18 ed in particolare avendo cessato la loro attività, gli iscritti potranno:

- a) rinunciare a percepire immediatamente la pensione e continuare invece nel versamento dei contributo^{ti} annui fino a quando lo riterranno opportuno; in tal caso la pensione che verrà successivamente loro corrisposta sarà aumentata in funzione dei contributi da loro versati personalmente;
- b) richiedere, in sostituzione della pensione, un versamento di una somma pari all'ammontare dei contributi versati aumentati degli interessi legali.


Art. 21

Per motivi riconosciuti validi dal Consiglio di Amministrazione, gli iscritti che cessino la loro attività prima di aver conseguito le condizioni per il pensionamento, potranno rimanere iscritti alla Cassa e completare, con il versamento annuale o globale dei relativi contributi, il periodo minimo obbligatorio di iscrizione alla Cassa sino al raggiungimento del diritto alla pensione.

Ai fini del pensionamento, gli iscritti potranno essere ammessi, per raggiungere il periodo minimo di iscrizione alla Cassa, al riscatto degli anni nei quali non sono stati iscritti purchè negli anni da riscattare siano stati muniti di patente.

In tal caso dovranno corrispondere i relativi contributi aumentati degli interessi legali.

Alessandro Muretti



Per invalidità conseguita nell'esercizio della professione, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire di concedere la pensione anche se non venga raggiunto il limite di età od il periodo minimo di iscrizione alla Cassa previsto dall'art.18.

Art. 22

Con esclusione dei casi previsti dall'art.21, i soci che cessino la loro attività, ragioni di salute esclusa, prima di aver conseguito le condizioni per il pensionamento oppure vengano cancellati dalla Cassa per motivi ⁽¹⁾ giustificabili dal Consiglio di Amministrazione, non avranno diritto alla pensione nè al rimborso dei contributi da loro versati nel periodo d'iscrizione alla Cassa.

Art. 23

Nel caso di morte dell'iscritto, le suestese norme sono applicabili integralmente a favore del coniuge, dei figli minori e dei figli maggiori dichiarati inabili al lavoro. L'ammontare della pensione loro spettante è pari al 60% (sessanta ⁸/₁₀) di quella spettante direttamente all'iscritto.

Qualora il socio non abbia raggiunto il periodo minimo di contribuzione alla Cassa il coniuge e figli potranno riscattare il periodo mancante mediante il versamento di un contributo pari agli anni mancanti per i periodi minimi previsti. Su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione la Cassa potrà versare alla famiglia del deceduto un contributo per spese funerarie.



[Handwritten signature]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

Art. 24

Il trattamento di assistenza, con esclusione del rimborso di tutte le spese per prestazioni mediche e farmacologiche in quanto prestate dal Servizio Assistenza Unitario di Base (S.A.U.B.) si attua con provvidenze a favore degli iscritti che a, giudizio del Consiglio di Amministrazione, si trovino in grave stato di bisogno.

Art. 25

L'esercizio finanziario e sociale ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. Ogni anno, entro il 30 aprile deve essere redatto il bilancio consuntivo al 31 Dicembre dell'anno trascorso ed entro il 31 ottobre il bilancio preventivo accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'Art. 11 lettera c).

Art. 26

I contributi annuali obbligatori dovuti dagli iscritti dovranno essere versati entro il 31 Dicembre dell'anno in corso. Dopo tale data il socio verrà ritenuto moroso e avrà la facoltà di versare, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, il contributo maggiorato degli interessi correnti maturati alla data del versamento.

Trascorso tale termine (31 marzo) i contributi non potranno più essere accettati e gli iscritti non potranno più riscattare l'anno di riferimento ai fini della pensione. Casi particolari

Alessandro Muffatti

Giuseppe

potranno essere esaminati dal Consiglio di Amministrazione.

LIQUIDAZIONE

Art. 27

La Cassa si estingue per le cause di cui all'art.27 del Codice Civile nonchè per la deliberazione di almeno tre quarti dei Soci .

La liquidazione della Cassa dovrà essere effettuata con le norme di cui all'Art.30 del Codice Civile assicurando in ogni caso il godimento delle prestazioni agli aventi diritto nei limiti delle disponibilità del patrimonio sociale.

Ove dalla liquidazione residuino attività patrimoniali, esse saranno devolute a Enti o Associazioni che operino nell'ambito dell'ippica italiana.

(1) ritenuti

$\frac{3}{4}$ tre - e interlinea "due" -

$\frac{3}{4}$ esclusi gli allievi -

$\frac{4}{4}$ tre - e interlinea "due" -

$\frac{5}{4}$ esclusi gli allievi -

$\frac{6}{4}$ dagli - e interlinea "agli" -

$\frac{7}{4}$ contributi - e interlinea "contributo" -

$\frac{8}{4}$ per cento -

Si approvano edo fidele -

Alessandro Muffetti

Roberto Di Lorenzo



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE COMPOSTA DI dieci

MEZZI FOGLI

SI RILASCIA PER la parte

MILANO, 30 aprile 1984

AA Gambale

